

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1352

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(CRAXI)

DI CONCERTO COL MINISTRO  
PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO  
(DE VITO)

E COL MINISTRO DEL TESORO  
(GORIA)

Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, recante proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni

*Presentato il 29 febbraio 1984*

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 745, pur avendo ricevuto l'approvazione da parte del Senato, non ha tuttavia concluso il proprio *iter* alla Camera dei deputati.

Poiché grave sarebbe il pregiudizio nei confronti delle popolazioni delle zone colpite ove venisse a crearsi un vuoto legislativo per la mancata proroga di termini o per il venir meno di misure indicate nel

precedente decreto-legge, si rende necessario riproporre l'indicato provvedimento nel testo definito dal Senato e dalle Commissioni riunite bilancio e lavori pubblici della Camera, con minimi ritocchi dovuti ad un più attento coordinamento.

Il testo proposto contiene pertanto una disciplina molto più vasta rispetto a quella dell'indicato decreto n. 745, in quanto tiene conto delle numerose integrazioni

apportate, in sede di conversione, dal Senato e confermate dalle indicate Commissioni della Camera, in quanto considerate funzionali ai fini dell'operatività della normativa.

Finalità precipua del decreto proposto è, oltre quella già indicata della proroga di termini essenziali previsti nel precedente decreto-legge e nella legge n. 219 del 1981, anche quella di pervenire ad un sistema normativo complessivamente idoneo a rimuovere gli ostacoli fondamentali che, a tre anni dal sisma, non hanno consentito la ricostruzione delle zone meridionali terremotate nel novembre 1980 e nel febbraio 1981.

Per il conseguimento di tale obiettivo, con la legge n. 219 si mirava ad attuare provvedimenti organici non solo per la ricostruzione e la riparazione dei centri abitati di circa 700 comuni in varia misura colpiti dal terremoto, ma anche per lo sviluppo economico delle zone stesse.

L'applicazione di tale normativa, sebbene sottoposta a parziale adeguamento mediante successivi provvedimenti legislativi, ha però manifestato l'urgenza di incisivi ritocchi al quadro normativo, specialmente in relazione agli interventi diretti alla ricostruzione e alla riparazione dei centri abitati.

Nell'articolo 1 del testo si conferma la proroga della gestione stralcio, limitatamente alla residua attività straordinaria e con esclusione di ogni nuova e onerosa iniziativa. Si affida, però, l'attività di gestione ordinaria ai prefetti, ai quali viene demandata la definizione degli impegni assunti nella fase d'emergenza.

Viene, poi, proposta la proroga al 31 dicembre 1984 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 57 del 1982 relativo al collocamento in aspettativa degli amministratori degli enti locali interessati al processo di attuazione delle norme per la ricostruzione, nonché l'utilizzazione, da parte dei comuni, di personale straordinario assunto a seguito del sisma e tuttora ritenuto necessario per l'espletamento dei compiti di istituto.

Anche il termine previsto per il rilascio dei fondi rustici viene prorogato, nel-

la maggior parte dei casi, per un periodo non superiore alla fine del corrente anno.

Viene pure confermata la proroga già disposta con la legge di conversione dell'articolo 9, secondo comma, del decreto-legge n. 57 del 1982, concernente l'attuazione coordinata, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o dei ministri all'uopo designati, degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge n. 219 del 1981, relativi al settore industriale.

Sono altresì confermate le proroghe per l'attuazione, attraverso commissari di Governo, del piano statale di edilizia residenziale a Napoli e provincia, nonché la proroga delle convenzioni stipulate dai comuni per far fronte ai compiti tecnici connessi con la ricostruzione e sono dettate le relative incompatibilità da parte dei tecnici convenzionati. Sono pure riaperti i termini, fino al 31 giugno 1984, per la presentazione delle domande di accesso ai contributi per la ricostruzione, riparazione ed adeguamento funzionale di immobili ed attrezzature del commercio, artigianato, turismo e spettacolo.

Nello stesso articolo 1 è poi presa in esame la particolare situazione di taluni comuni, ai quali, nell'anno 1982, il Ministero dell'interno ha erogato minori fondi per il personale di ruolo — che, come è noto, sono rapportati alla consistenza organica dell'anno precedente — ridottosi numericamente per effetto di decessi connessi al sisma del novembre 1980.

In tale situazione è previsto che per la quantificazione dei fondi da assegnarsi da parte del Ministero dell'interno, in relazione all'anno 1982, il riferimento vada operato alla consistenza organica del 1980 e non a quella del 1981. Ne consegue la necessità di integrare i fondi che, per gli anni fino al 1985, è fatta gravare sullo stanziamento ex articolo 3 della legge n. 219 (per gli anni successivi l'intera spesa sarà assunta a base dei trasferimenti di competenza del Ministero dell'interno).

Con l'ultimo comma dell'articolo proposto si prevede, a domanda degli interessati, la dispensa dal compiere il servizio di leva, per tener conto della necessità di dover utilizzare i giovani nell'opera

di ricostruzione o nell'assistenza ai propri nuclei familiari in maggioranza costretti in alloggi precari.

Con gli articoli 2 e 3 del decreto si è inteso eliminare le cause più significative della stasi operativa che ha permesso di utilizzare solo 700 miliardi circa (al 31 dicembre 1983) rispetto ai circa 2.700 miliardi assegnati agli enti locali, per l'opera di ricostruzione.

Per raggiungere tale scopo e per superare le incertezze applicative sulla concreta determinazione del contributo massimo ammissibile per la ricostruzione degli immobili danneggiati, questo è stato ancorato al costo totale di intervento per l'edilizia agevolata, moltiplicato per le superfici complessive degli immobili stessi.

È stato altresì modificato il sistema di determinazione del contributo massimo per la riparazione degli immobili, che è stato configurato come una percentuale di quello relativo alla ricostruzione.

Sono state inoltre eliminate talune delle più gravi cause della lentezza delle procedure.

A tal fine si è ritenuto che si dovesse prescindere dal parere non reso dalle commissioni comunali nel termine di sessanta giorni ed è stato stabilito che la documentazione da allegare alla domanda è ridotta a quella essenzialmente necessaria ai fini dell'emanazione del provvedimento di assegnazione provvisoria del contributo, con rinvio alle fasi dell'inizio dei lavori e della quantificazione definitiva del contributo stesso, successiva all'avvenuta attuazione delle opere, della presentazione degli ulteriori documenti ed elaborati.

I suindicati ritocchi apportati con il citato decreto-legge n. 745 all'impianto normativo della legge n. 219, e successive modificazioni, non sono apparsi, per altro, idonei a consentire da soli la ripresa dell'attività di ricostruzione e di riparazione del patrimonio edilizio privato, a motivo della complessità del danno, della sua estensione territoriale e delle diverse realtà locali, le quali costituiscono obiettivi ostacoli al rientro definitivo in tempi rapidi degli abitanti, tuttora ospitati in al-

loggi precari, realizzati nella fase dell'emergenza immediatamente successiva al sisma.

Il recupero effettivo del patrimonio edilizio preesistente non appare assicurato soltanto dagli interventi contributivi in favore dei cittadini di unità immobiliari distrutte o danneggiate, previsti ai sensi della legge n. 219 e delle disposizioni emanate con il decreto-legge n. 745.

Di qui la necessità di specifici nuovi strumenti di intervento. Sotto tale profilo si è ritenuto opportuno affidare incisive responsabilità alle istituzioni pubbliche locali nella prospettiva di una concreta rinascita dei centri abitati.

I comuni, pertanto, utilizzando i fondi messi a disposizione ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono chiamati a coordinare e a gestire la complessiva opera di recupero del patrimonio esistente.

Nella ravvisata esigenza della prioritaria utilizzazione delle risorse per il recupero del patrimonio edilizio privato, con l'articolo 3 è stata prevista una riserva del 75 per cento delle disponibilità dei comuni da destinare al recupero del patrimonio edilizio privato.

Nell'articolo 4 è prevista l'estensione della disciplina vigente in materia di esproprio alle opere da realizzare nei comuni danneggiati con finanziamenti da parte di enti terzi e di privati.

L'articolo 5 contempla l'estensione in favore di unità immobiliari abitative danneggiate delle disposizioni contenute nell'articolo 9 della legge n. 219 a favore delle unità da ricostruire, con particolari modulazioni per unità assoggettate nei piani di recupero ad interventi di restauro e risanamento conservativo, ovvero a quelle sottoposte a vincoli storici o artistici.

Nell'articolo 6 sono state introdotte opportune maggiorazioni dei contributi, rapportate alla superficie complessiva delle unità residenziali da ricostruire o da riparare, ovvero alla realizzazione di impianti di riscaldamento alimentati da fonti energetiche non tradizionali.

L'articolo 7 detta una normativa diretta a risolvere specifici problemi che frequentemente concorrono alla stasi del-

la ricostruzione. Ed invero nell'articolo 12 della legge n. 219 è stabilito che, se l'immobile appartiene a più titolari, il contributo è accordato a quello che, alla data del sisma, occupava l'abitazione, ma non è contemplata anche l'ipotesi che detta occupazione tragga origine non già da un titolo di proprietà, ma solo da un legittimo possesso, cui — secondo un frequente caso nella realtà locale — il capofamiglia abbia abilitato di fatto i propri figli in relazione alle varie unità abitative, delle quali egli abbia continuato ad essere proprietario fino a decesso in conseguenza del sisma.

In tali casi è stabilito nel primo comma dell'articolo 7 che il contributo è assegnato a tali possessori, ai quali verranno corrisposti — in applicazione del secondo comma dello stesso articolo — anche i ratei relativi ai vari stati di avanzamento, tranne quello finale, che sarà liquidato soltanto dopo che apposita sentenza abbia accertato il diritto di proprietà.

Ove la sentenza, invece, si sostanzi in un accertamento negativo, in base al terzo comma dello stesso articolo la liquidazione dei ratei contributivi, condizionata risolutivamente, determina l'obbligo di restituire, anche mediante le procedure di recupero stabilite dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Nel quarto comma è prevista la concessione dei contributi in favore non già del proprietario alla data del sisma, ma in favore dei discendenti diretti, occupanti alla data del sisma unità immobiliari di proprietà del loro ascendente, a condizione che dopo il sisma egli abbia proceduto alla donazione in loro favore delle unità stesse.

È poi contemplato in via generale, nel quinto comma, nei confronti degli eredi l'onere della dimostrazione della dipendenza causale tra il sisma e il decesso del proprietario, ancorché successivo al sisma stesso, quale presupposto per l'assegnazione diretta del contributo agli eredi.

Le altre disposizioni del provvedimento sono dirette in parte a risolvere pro-

blemi connessi all'accelerazione di procedure, in parte a superare specifiche difficoltà applicative.

Nella nuova prospettiva delineata dal decreto in corso di conversione, il comune è divenuto uno dei fondamentali protagonisti della rinascita dei centri colpiti dal sisma.

Va al riguardo premesso che, ai sensi dell'articolo 3, primo comma, dell'unito decreto-legge, il termine per la presentazione delle domande di contributo scade il 31 marzo 1984.

Entro tale data è prevedibile perciò la realizzazione della cosiddetta « mappa del danno », che oltre a poter consentire in termini meno vaghi la individuazione dell'entità dell'incidenza finanziaria derivante dal sisma, potrà fornire ai comuni un quadro di riferimento ragionevolmente significativo degli interventi contributivi richiesti dagli interessati e della tipologia delle loro esigenze.

Con l'articolo 8 viene previsto che gli aventi titolo ai contributi non decadano dagli stessi ove, con apposita domanda diretta al comune, entro il termine già previsto per l'assegnazione dei contributi, diano dimostrazione di non poter riparare o ricostruire gli alloggi per impossibilità obiettiva di adeguamento delle unità stesse alle esigenze del gruppo familiare o alle condizioni di igiene.

La presentazione di tale domanda costituisce manifestazione di volontà, da parte del richiedente, per l'accesso ai contributi complessivi spettanti, la cui utilizzazione dovrà avvenire nell'ambito di un programma organico di intervento che tenga conto della necessità di pervenire al recupero del preesistente patrimonio edilizio, delle caratteristiche etnico-sociali, ambientali e culturali.

L'autorizzazione comunale a trasferire il contributo in modo concentrato su alcune unità comporterà l'acquisizione, da parte del comune, delle unità non riparate o non ricostruite.

Tali unità, una volta acquisite, sono cedute dal comune a soggetti proprietari di edifici distrutti o da demolire non ri-

costruibili in sito, nonché a soggetti aventi titolo ad adeguamento abitativo non realizzabile in sito.

Siffatto tipo di intervento consente ai cittadini beneficiari di non doversi trasferire forzatamente in aree di espansione, ove di norma è prevista la realizzazione dei piani di zona, ma di continuare a far parte dell'originario nucleo abitativo preesistente all'evento sismico. Ciò comporta anche economie notevoli nell'ipotesi che il comune riesca a soddisfare tutte le richieste e, per l'effetto, viene meno la necessità di realizzare infrastrutture e di mettere a disposizione lotti edificabili all'interno dei piani di zona.

È pure previsto che le unità immobiliari rimaste nella disponibilità del comune siano cedute con preferenza, nell'ordine, ai locatari e poi agli altri condomini dello stabile, i quali devono procedere, a loro cura a spese, alle opere di ricostruzione e di riparazione.

Infine, e sempre nell'ottica del recupero totale dei vecchi abitati, viene disposto che le unità immobiliari non cedute siano riparate o ricostruite utilizzando i fondi di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Per dette unità sono pure dettate le disposizioni per il successivo utilizzo con espressa previsione di assegnazione prioritaria a favore di coloro che abitano in alloggi precari o abbiano trovato sistemazione provvisoria.

Sempre sotto il profilo della speditezza dell'azione amministrativa, sono dettate dall'articolo 9 notevoli e incisive norme al fine di rendere più snella la procedura in materia di lavori pubblici e di urbanistica, prevedendosi una sottrazione, limitata nel tempo, dei relativi atti al controllo di merito. Sono stabiliti altresì, un sistema d'accelerazione in tema di pareri resi da organi tecnici regionali o statali, nel senso di prescindere, ove non esternati entro un breve termine, nonché la semplificazione della procedura consultiva di cui alla legge n. 64 del 1974, riguardante il rispetto della normativa sul rischio sismico, attribuendosi al progettista ed al geologo un potere di attestazione con correlativa assunzione di responsabilità.

Infine, con l'articolo 10, viene conferita potestà ai comuni di individuare ambiti nei quali la ricostruzione deve avvenire con priorità.

## DISEGNO DI LEGGE

—

### ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, recante proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

*Decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 29 febbraio 1984.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre la proroga dei termini per la gestione stralcio della attività del Commissario delle zone terremotate della Campania e della Basilicata e per l'attuazione dell'intervento in favore dei territori terremotati previsto nella legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, nonché la modifica di alcune disposizioni della medesima legge per accelerare l'intervento per la ricostruzione degli indicati territori;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

### ARTICOLO 1.

*(Proroga dei termini).*

1. Il termine del 31 dicembre 1983, indicato nell'articolo 1 della legge 11 aprile 1983, n. 114, è differito al 30 giugno 1984.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile conserva i poteri previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, limitatamente alla residua attività straordinaria con esclusione di ogni iniziativa nuova che comporti qualsiasi onere a carico dei fondi destinati alla ricostruzione.

3. L'attività di ordinaria gestione è svolta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dai prefetti di cui al quinto comma dell'articolo 1 della legge 11 aprile 1983, n. 114, ai quali è demandata, a norma della medesima disposizione, la definizione degli impegni assunti nella fase di emergenza.

4. Il termine del 31 dicembre 1983 stabilito negli articoli 5 e 13 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, è prorogato al 31 dicembre 1984. Il termine di cui all'articolo 23-bis dello stesso decreto-legge, così come convertito dalla predetta legge 29 aprile 1982, n. 187, è prorogato fino al termine dell'annata agraria in corso e comunque non oltre il 31 dicembre 1984. Il termine di cui all'articolo 9, secondo comma, del medesimo decreto-legge, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, è prorogato sino al 30 giugno 1984. Alla stessa data del 30 giugno 1984 sono prorogati il termine di cui all'articolo 22 e il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

5. Le convenzioni previste ai sensi dell'articolo 60 della stessa legge n. 219, e successive modificazioni, non possono avere efficacia oltre il 30 giugno 1984. Il tecnico convenzionato non può assumere incarichi professionali privati concernenti pratiche connesse allo svolgimento della convenzione. In caso di risoluzione di essa in attuazione del principio di cui al presente comma il comune può procedere alla sostituzione con altro tecnico.

6. Ai comuni disastriati dal terremoto del 1980, che nel 1982 non abbiano potuto assicurare la copertura delle maggiori spese derivanti dall'assunzione di personale di ruolo rispetto a quello in forza nel 1980, è concesso un contributo a pareggio sul fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Tale contributo costituisce base per i trasferimenti statali per l'anno 1983 in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131.

7. Il Ministro dell'interno o i prefetti, secondo le rispettive competenze a norma delle vigenti disposizioni di legge, provvedono, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a coprire le sedi vacanti di segretari comunali nei comuni disastriati o gravemente danneggiati, utilizzando, se del caso, anche i funzionari di cui all'articolo 5, comma 15, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, la cui disposizione è prorogata fino al 31 dicembre 1985, ed il relativo onere è a carico del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

8. I giovani interessati alla chiamata alle armi negli anni 1984 e 1985 residenti dall'epoca degli eventi sismici degli anni 1980 e 1981 nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata, nonché nei comuni danneggiati della Puglia, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128, sono, a domanda, dispensati, anche se già arruolati ed in servizio, dal compiere il servizio militare di leva, anche con riferimento al servizio civile sostitutivo.

## ARTICOLO 2.

*(Contributi per la ricostruzione e la riparazione).*

1. Il contributo massimo per la ricostruzione di cui all'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, è pari al costo di intervento fissato con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, ai sensi dell'articolo 3, lettera n), della legge 5 agosto 1978, n. 457, per l'edilizia residenziale agevolata, moltiplicato per la superficie complessiva dell'unità immobiliare, nei limiti previsti dallo stesso articolo 9.

2. Il contributo massimo per la riparazione è pari:

a) al 60 per cento del contributo massimo previsto per la ricostruzione;

b) all'80 per cento dello stesso contributo per gli interventi di riparazione che necessitano di opere di adeguamento antisismico in zone classificate con indice di sismicità da  $S = 9$  a  $S = 12$ ;

c) all'intero contributo medesimo per l'esecuzione di interventi di restauro e di risanamento conservativo individuati negli strumenti urbanistici, nonché di interventi su immobili di proprietà privata non utilizzati per fini pubblici e riconosciuti di interesse storico e artistico ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

3. I contributi indicati nel presente articolo sono maggiorati delle somme occorrenti per la realizzazione, a servizio dell'alloggio, di superfici non residenziali, anche se non preesistenti all'evento sismico, nei limiti del 40 per cento della superficie residenziale utile ammessa a contributo.

4. I predetti contributi sono altresì maggiorati delle somme necessarie alla realizzazione di una superficie non superiore a 18 metri quadrati per autorimessa o posto macchina coperto.

5. L'onere relativo alle realizzazioni di cui ai commi precedenti non può essere superiore al 60 per cento del costo d'intervento.

6. Per la costruzione e la riparazione delle parti comuni di un edificio con più unità immobiliari, limitatamente alle quote non riferibili alle unità ammesse a contributo, è assegnato un contributo nella misura massima del 25 per cento del costo d'intervento, come determinato nel presente articolo, moltiplicato per la superficie complessiva di detta quota.

7. Per le costruzioni in corso alla data del sisma, in base a licenza o concessione edilizia, il contributo è rapportato al danno subito, nei limiti previsti nel presente decreto.

8. Le spese relative alla ricostruzione e alla riparazione dei locali destinati ad attività agricole sono ammesse a contributo nel

limite massimo, rispettivamente, dell'80 per cento e del 60 per cento del costo di intervento, come determinato ai sensi dei precedenti commi.

9. Sono abrogati i commi primo, secondo, quarto e quinto dell'articolo 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

### ARTICOLO 3.

*(Termini e procedure per la concessione dei contributi per la ricostruzione e la riparazione).*

1. Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 14 maggio 1981, n. 219, come sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456, è sostituito dai seguenti:

« La domanda di contributo, da prodursi a pena di decadenza entro il 31 marzo 1984, è corredata da perizia giurata redatta dal tecnico incaricato, contenente:

a) la dichiarazione di causalità del danno dal terremoto del novembre 1980 o dal febbraio 1981, ovvero da interventi per il riassetto del territorio connessi al sisma;

b) la planimetria dello stato di fatto preesistente al terremoto;

c) la valutazione provvisoria del contributo massimo ammissibile con allegato atto notorio, o dichiarazione sostitutiva dello stesso, o titolo di proprietà o preliminare di divisione e, nel caso di adeguamento abitativo, di stato di famiglia aggiornato.

La domanda di cui al precedente comma è integrata, entro il termine del 31 dicembre 1984, da:

elaborati grafici rappresentativi dello stato di fatto;

progetto esecutivo dei lavori di ricostruzione o di riparazione o di costruzione;

computo metrico estimativo redatto sulla base dei prezzi unitari desunti dalle tariffe ufficiali aggiornate al 1° gennaio di ogni anno riguardanti l'esecuzione di opere pubbliche;

calcolo relativo al limite di convenienza economica a riparare;

eventuale rideterminazione del contributo massimo ammissibile.

I lavori, in ogni caso, non potranno avere inizio se non previo deposito presso l'ufficio tecnico comunale, che ne rilascia ricevuta, della relazione sulla stabilità delle aree anche ai fini del rischio sismico, dei calcoli statici, delle autorizzazioni, nulla osta visti ed ogni altro atto indicato nell'articolo 8, terzo comma, del decreto-

legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, ovvero della documentazione dell'avvenuto decorso del termine stabilito dallo stesso articolo 8, terzo comma, al fine di farne constatare l'assenso implicito.

Gli atti indicati ai commi precedenti sono redatti da tecnici professionisti, secondo i limiti delle rispettive competenze, e dagli stessi giurati in ordine alla dipendenza degli interventi dal terremoto e alla indispensabilità degli interventi proposti, ai fini della totale e definitiva refusione dei danni subiti, nonché in ordine alla congruità dei prezzi di perizia ».

2. Entro sessanta giorni dalla data di acquisizione del progetto esecutivo, le commissioni di cui all'articolo 14 della legge 14 maggio 1981, n. 219, esprimono il parere sulla compatibilità urbanistica e sulla determinazione del relativo contributo massimo ammissibile, ai sensi del presente decreto. Ai membri di tali commissioni è corrisposto, per ogni pratica esaminata, un compenso nella misura di lire 10.000.

3. Nei trenta giorni successivi il sindaco, anche in assenza del parere della commissione, emette il provvedimento in ordine agli aspetti urbanistici, motivando l'eventuale dissenso dal parere della commissione comunale, ove espresso.

4. Con lo stesso atto, ed in presenza delle disponibilità finanziarie, il sindaco assegna il relativo contributo come provvisoriamente determinato sulla base del progetto esecutivo e del relativo computo metrico nei limiti massimi indicati nel precedente articolo 2, con riserva di rideterminare, a consuntivo, l'ammontare definitivo del contributo.

5. In mancanza di disponibilità finanziaria, il sindaco indica il contributo massimo ammissibile, riservandosi, ad avvenuta integrazione dei fondi, la formale determinazione e assegnazione aggiornata del contributo stesso, in attuazione dell'articolo 9, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni, e come da ultimo modificato dall'articolo 2 del presente decreto.

6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2, 3, 4 e 5 si applicano anche alle domande già presentate.

7. I fondi assegnati ai comuni a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, e non ancora impegnati, sono utilizzati in misura non inferiore al 75 per cento per gli interventi di ricostruzione e di riparazione del patrimonio edilizio privato.

8. Entro il 30 giugno 1984 ed in deroga ad ogni altra disposizione, i comuni disastriati e quelli gravemente danneggiati che ne sono sprovvisti, adottano il piano regolatore generale.

9. I comuni disastriati e quelli gravemente danneggiati, già dotati alla data del 23 novembre 1980 di piano regolatore generale e di piano di ricostruzione, sono tenuti, entro la stessa data del 30 giugno 1984, ad adeguarlo alle esigenze emergenti dagli eventi sismici, ai sensi del primo comma dell'articolo 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

10. Al fine di accelerare gli interventi di ricostruzione e di riparazione i comuni disastriati e quelli gravemente danneggiati possono apportare varianti ai piani esecutivi di cui all'articolo 28, secondo comma, lettere a), b) e c), della legge 14 maggio 1981, n. 219, salvo l'obbligo a carico dei comuni disastriati dell'adozione dei citati piani esecutivi, entro il 30 giugno 1984.

11. A decorrere dal 1° gennaio 1984 e fino al 31 dicembre 1985 nei comuni colpiti dal sisma del novembre 1980 e del febbraio 1981 si applicano, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le disposizioni contenute nell'articolo 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, prorogate da ultimo con l'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1982, n. 47, con le limitazioni contenute nell'articolo 1 del decreto-legge 19 giugno 1979, n. 207, nel testo sostituito dalla legge 13 agosto 1979, n. 376.

#### ARTICOLO 4.

*(Estensione della disciplina vigente in materia di espropriazione e di occupazione d'urgenza).*

Le opere realizzate o da realizzare nei comuni danneggiati dagli eventi sismici, finanziate in tutto o in parte con donazioni provenienti da privati, enti ed associazioni, sono equiparate, ai fini delle procedure di occupazione di urgenza ed espropriative, alle opere pubbliche.

#### ARTICOLO 5.

*(Particolari contributi per la ricostruzione e la riparazione).*

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, si applicano anche in favore dei proprietari di unità immobiliari destinate ad uso di abitazione, anche se rurale, da riparare a seguito dei terremoti del novembre 1980 o del febbraio 1981.

2. Il contributo in conto capitale previsto nella misura del 50 per cento di cui al primo comma, lettera b), dell'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, va riferito

ad unità immobiliari assoggettate nei piani di recupero ad interventi di restauro e risanamento conservativo di cui all'articolo 31, primo comma, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

3. Il limite di convenienza per gli interventi di riparazione non si applica agli immobili da riparare vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, nonché agli immobili assoggettati nello strumento urbanistico, a restauro o risanamento conservativo ai sensi dell'articolo 31, primo comma, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

4. Gli aventi titolo ai contributi di cui all'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, conservano il diritto al contributo massimo ammissibile nell'ipotesi che procedano ad interventi in tutto o in parte non connessi al sisma ma ammessi dallo strumento urbanistico.

#### ARTICOLO 6.

*(Maggiorazione dei contributi).*

I contributi massimi di cui al precedente articolo 2 sono maggiorati delle seguenti percentuali fra loro cumulabili:

a) del 15 per cento per gli interventi su unità immobiliari da ricostruire o da riparare nelle aree classificate con indice di sismicità da S=9 a S=12 per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione di strutture edilizie sismoresistenti;

b) del 15 per cento per gli interventi edilizi inclusi in piani di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457;

c) del 10 per cento per le unità aventi superfici residenziali fino a metri quadrati 46;

d) del 5 per cento per le unità aventi superfici residenziali da metri quadrati 46,01 a metri quadrati 70;

e) del 10 per cento nel caso che gli interventi prevedano l'installazione di impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda alimentati da fonti energetiche non tradizionali, ai sensi dell'articolo 56, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457.

#### ARTICOLO 7.

*(Assegnazione di contributi a soggetti diversi dall'intestatario della unità immobiliare).*

1. I contributi di cui al presente decreto sono assegnati anche a coloro che, alla data del sisma, risultano, da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,

legittimi possessori di unità immobiliari distrutte o danneggiate dal sisma stesso, in base a titolo idoneo a far loro acquisire la proprietà dell'unità immobiliare.

2. L'erogazione del contributo è disciplinata dalle disposizioni contenute nell'articolo 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, ad eccezione di quelle relative al pagamento del saldo finale, che è sottoposto alla condizione dell'intervenuta sentenza passata in giudicato accertativa del diritto di proprietà.

3. In caso di mancato accertamento del diritto di proprietà, le somme erogate, maggiorate dell'importo connesso agli interessi legali e alla svalutazione monetaria, sono recuperate anche con le procedure di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

4. I contributi previsti nel presente decreto sono altresì assegnati a coloro che, nella qualità di discendenti diretti dei proprietari, abitavano stabilmente nelle unità immobiliari prima del sisma e ne siano divenuti proprietari in virtù di donazione successiva al sisma medesimo.

5. Gli eredi di proprietari di unità immobiliari, deceduti in dipendenza del sisma, anche se successivamente alla data dello stesso, hanno titolo ai contributi previsti nel presente decreto a condizione che dimostrino l'indicata dipendenza causale nonché il titolo di proprietà, trascritto all'atto dell'integrazione della documentazione, ai sensi del precedente articolo 3.

#### ARTICOLO 8.

##### *(Gestione e cessione delle aree e degli immobili acquisiti al patrimonio comunale).*

1. I titolari del diritto al contributo non decadono dallo stesso ove, con apposita domanda diretta al comune entro il 31 marzo 1984, dimostrino di non poter riparare o ricostruire gli alloggi danneggiati, per l'impossibilità obiettiva di adeguamento delle unità stesse alle esigenze del nucleo familiare o alle condizioni di igiene.

2. La domanda in tal senso proposta equivale a manifestazione di volontà di accedere all'utilizzo del contributo complessivo per la realizzazione di unità immobiliari secondo le indicazioni del consiglio comunale.

3. Il consiglio stesso definisce entro il 30 giugno 1984 le domande, nel quadro di un programma organico di intervento che tenga conto dell'esigenza di pervenire al recupero del preesistente patrimonio edilizio e delle caratteristiche etnico-sociali, ambientali e culturali dell'assetto territoriale.

4. L'autorizzazione comunale a trasferire il contributo nell'ambito del territorio comunale è subordinata alla cessione gratuita al comune delle unità non riparate o non ricostruite.

5. I comuni procedono alla cessione gratuita, anche in comproprietà, degli immobili o delle aree acquisiti in favore di soggetti proprietari di edifici distrutti o da demolire, non ricostruibili in sito, nonché dei soggetti aventi titolo all'adeguamento abitativo non realizzabile in sito.

6. Nell'ipotesi che non riesca a soddisfare le richieste secondo le modalità di cui al precedente comma 5, ovvero sussistano obiettive difficoltà, il comune cede gratuitamente le aree occorrenti, anche in comproprietà, comprese nei piani di cui all'articolo 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

7. È in facoltà dei comuni cedere gratuitamente i diritti per la realizzazione di ulteriori superfici, maggiori rispetto alle preesistenti, fino ad un massimo di 45 metri quadrati. La spesa per la realizzazione della maggiore superficie fa carico al cessionario.

8. Le aree di sedime degli edifici non ricostruibili in sito, ad eccezione di quelle delle zone agricole, in tutte le ipotesi previste nel presente decreto, sono acquisite gratuitamente al patrimonio comunale.

9. Il comune procede alla vendita delle unità immobiliari rimaste nelle sue disponibilità dando la preferenza ai locatari e, quindi, agli altri condomini che ne facciano richiesta, sempre che questi si obblighino ad eseguire a loro cura e spese le opere di ricostruzione o di riparazione.

10. In mancanza di acquirenti il comune procede alla ricostruzione o alla riparazione di dette unità.

11. Le unità riparate, ricostruite o acquisite dal comune ai sensi del presente decreto, sono vendute o cedute in locazione con priorità a coloro che, alla data del bando di vendita o di locazione, abitano in alloggi precari o con sistemazioni provvisorie; in mancanza, dette unità sono alienate o locare a terzi.

12. Le spese sostenute dai comuni ai sensi del presente articolo, gravano sul fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

#### ARTICOLO 9.

*(Accelerazione delle procedure).*

1. Gli atti in materia di lavori pubblici e di urbanistica posti in essere dai comuni disastriati o gravemente danneggiati, corredati del parere del competente organo tecnico consultivo regionale o sta-

tale, ove richiesto dalla legislazione vigente, sono sottoposti, fino al 31 dicembre 1986, al solo controllo di legittimità previsto all'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

2. Si prescinde dal parere di cui al precedente comma 1 ove esso non sia reso nel termine di trenta giorni dalla richiesta.

3. L'attestazione e la dichiarazione di responsabilità del progettista e del geologo concernenti il rispetto della normativa vigente in materia di difesa del territorio dal rischio sismico tiene luogo, fino al 31 dicembre 1986, di quanto previsto dagli articoli 2, 13, 17, 18 e 28 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, sempre che la regione competente non abbia proceduto ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187.

#### ARTICOLO 10.

*(Criteri prioritari per la ricostruzione).*

In sede di attuazione dei piani di recupero di cui all'articolo 29 della legge 14 maggio 1981, n. 219, il comune, con delibera consiliare, può individuare ambiti nei quali la ricostruzione deve avvenire con priorità rispetto alle restanti parti del territorio. A tal fine utilizza i fondi assegnati ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

#### ARTICOLO 11.

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati nonché i procedimenti iniziati ed i rapporti giuridici sorti in applicazione del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 745.

#### ARTICOLO 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1984.

PERTINI

CRAXI — DE VITO — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI.